Anno 1870

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio. Nelle Provincie del Regno con vaglia postale affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

Num. 92

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea. — Le altre inserzioni centesimi 30 per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

UN NUMERO SEPARATO CENT. 20
ARRETRATO CENTESIMI 40

		Anno	Sem.	Trim.
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 42	22	12
Per le Provincie del Regno		» 46	24	13
Svizzera		» 58	31	17
Roma *(franco ai confini)*		» 52	27	15

Firenze, Sabato 2 Aprile

		Anno	Sem.	Trim.
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, Germ.		» 112	60	35
Id.	per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento	» 82	44	24

I signori, ai quali è scaduta l'associazione col giorno 31 marzo 1870 e che intendono rinnovarla, sono pregati a farlo sollecitamente, a scanso di ritardo od interruzione nella spedizione del giornale.

Raccomandasi di unire la *fascia* alle domande d'abbonamento ed alle lettere di reclamo.

PARTE UFFICIALE

Il N. 5592 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. È fatta facoltà al Governo del Re di prelevare durante il mese di aprile 1870, sui capitoli 61, 80-A, 92, 106 del bilancio passivo delle Finanze, presentato al Parlamento il 7 marzo 1870, il *dodicesimo* della maggiore somma in essi presunta per il regolare andamento dei relativi servizi, il *nono* di quella richiesta col capitolo 118, e l'intero importo assegnato coi due capitoli 178, *sexies, septies.*

Qualora le modificazioni agli organici amministrativi, da cui quegli aumenti derivano, non venissero sanzionate, le somme spese in base alla presente legge (risultanti dall'annessa tabella *A*) formeranno parte, con unico capitolo, delle spese straordinarie del Ministero suddetto nel bilancio del 1870.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Firenze addì 31 marzo 1870.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

TABELLA *A.*

	AUMENTO proposto col Bilancio 7 marzo 1870	SOMMA accordata dalla presente legge
Capitolo 61 del Bilancio delle finanze (Personale del Ministero delle finanze . . L.	477,000	39,750
Capitolo 80 *A.* (Personale delle Intendenze di finanza)	374,835	31,236
Capitolo 92 (Personale dell' amministrazione esterna del Demanio e delle tasse; ispezioni)	25,244	2,103
Capitolo 160 (Personale degli ispettori delle imposte dirette e del catasto) .	11,400	950
	888,479	74,039
Capitolo 118 (Spese diverse per l' applicazione dell'imposta sulla macinanazione dei cereali)	500,000	55,555
Capitolo 178 *sexies* (Spese per l'adattamento dei locali ed altro, ad uso di uffizi nel Ministero delle finanze) . .	30,000	30,000
Capitolo 178 *septies* (Spese straordinarie per l'attuazione della nuova legge di contabilità)	30,000	30,000
TOTALE somma maggiore richiesta dal Ministero sui 7 Capitoli	L. 1,448,479	
		L. 189,594

Visto, *Il Ministro delle Finanze*
Q. SELLA.

Il N. 5590 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Vista la legge 22 aprile 1869, N. 5026;

Visto l'articolo 3 della legge 23 dicembre 1869, N. 5395;

Visto il Nostro Regio decreto del 25 gennaio 1870, N. 5451, col quale furono poste in attività le parti della legge 22 aprile 1869, N. 5026, sull'Amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale, che concernono i contratti, la gestione dei cassieri ed i mandati provvisori;

Considerato che si rende necessario di provvedere altresì affinchè siano fin d'ora poste in vigore le altre parti della legge medesima che trattano degli agenti dell'Amministrazione che maneggiano valori dello Stato, di coloro che s'ingeriscono negl'incarichi attribuiti a detti agenti, della responsabilità degli ufficiali pubblici in genere stipendiati dallo Stato, e della giurisdizione della Corte dei conti sugli uni e sugli altri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Sentiti la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. A cominciare dal 1° aprile 1870 andranno in vigore le parti della legge 22 aprile 1869, N. 5026, che riguardano gli agenti dell'Amministrazione che maneggiano valori dello Stato, e coloro che s'ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti agenti, la responsabilità degli ufficiali pubblici in genere stipendiati dallo Stato, nonchè la giurisdizione della Corte dei conti rispetto agli uni ed agli altri (articoli 58, 59, 62 e 63.)

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 17 marzo 1870.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

Il Numero 5591 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Vista la legge 22 aprile 1869, N. 5026;

Visto l'articolo 3 della legge 23 dicembre 1869, N. 5395;

Visto il Nostro Reale decreto in data d'oggi, che manda in esecuzione alcune parti della legge 22 aprile 1869, N. 5026;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Sentiti la Corte dei conti e il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. È approvato l'annesso regolamento, firmato d'ordine Nostro dal Ministro delle finanze per l'esecuzione delle parti della legge 22 aprile 1869, N. 5026, sull'amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale, mandate in attività mediante Nostro decreto in data d'oggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 17 marzo 1870.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

REGOLAMENTO

TITOLO I.

Della responsabilità degli ufficiali pubblici.

Art. 1. Gli ufficiali pubblici stipendiati dallo Stato, e specialmente quelli ai quali è commesso il riscontro e la verificazione delle casse e dei magazzini, dovranno rispondere dei valori che fossero per loro colpa o negligenza perduti dallo Stato.

A tale effetto essi sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, la quale potrà porre a loro carico una parte o tutto il valore perduto (1).

Quando paghino del proprio somme dovute allo Stato subentrano nelle azioni del medesimo a' termini di diritto.

Art. 2. Nei casi di responsabilità dei pubblici ufficiali, i Ministri, da cui essi dipendono, potranno adottare tutti i provvedimenti amministrativi di loro competenza, consentiti dalle leggi e dai regolamenti organici; e ciò indipendentemente e senza pregiudizio del procedimento giudiziario dinanzi alla Corte de' conti, e di ogni suo effetto, e qualunque possa essere il risultato del procedimento istesso.

Art. 3. Le istanze per responsabilità sono promosse dal procuratore generale della Corte dei conti sulla base degli elementi e dei documenti che gli sono trasmessi dalle competenti amministrazioni; e tutte le volte che la responsabilità emerge dall'esame dei conti, fatti e documenti sottoposti in qualunque modo al riscontro preventivo, al sindacato, al giudizio, o alla vigilanza della Corte.

(1) Art. 61 della legge 22 aprile 1869, n. 2056.

TITOLO II.

Degli agenti dell'Amministrazione che maneggiano valori dello Stato.

CAPO I. — *Disposizioni generali.*

Art. 4. Gli agenti dell'Amministrazione, che sono incaricati delle riscossioni e dei pagamenti, o che ricevono somme dovute allo Stato od altre delle quali lo Stato diventa debitore, od hanno maneggio qualsiasi di pubblico danaro ovvero debito di materia, ed anche coloro che si ingeriscono senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti, dipendono rispettivamente dai vari Ministeri, e sono sotto la vigilanza del Ministro delle Finanze e sotto la giurisdizione della Corte dei conti.

Sono anche sottoposti alla vigilanza del Ministro delle Finanze ed alla giurisdizione della Corte dei conti gl'impiegati dipendenti dai vari Ministeri, ai quali sia dato l'incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura e provenienza (1).

Art. 5. Le funzioni di ordinatore di spese e di pagamenti per conto dello Stato, e quelle di agente per l'esecuzione del servizio, sono incompatibili colle altre di ricevitore, pagatore o magazziniere, eccetto il caso di spesa per servizi eseguiti in via economica, retti da speciali regolamenti (2).

Art. 6. Gli agenti contabili non possono riscuotere somme o ricevere depositi di valori o materie se non in conformità delle leggi e dei regolamenti.

Gli agenti che hanno carattere d'ufficiali pubblici non possono esercitare una professione, un commercio, un'industria, od un ufficio qualsiasi cumulativamente al proprio impiego, senza che ne sia data loro facoltà dal Ministro competente.

Art. 7. Pei rami più importanti d'entrata vi sono agenti contabili principali ed agenti contabili particolari.

Presso i contabili principali si concentrano le riscossioni dei contabili particolari.

Art. 8. Gli agenti contabili non possono assumere l'esercizio delle loro funzioni se non dopo avere adempiuto l'obbligo della cauzione loro imposto per legge o per regolamento.

In casi eccezionali il Ministro competente può permettere che un agente contabile assuma il servizio anco senza aver prestata la stabilita cauzione, purchè a tale obbligo si adempia al più tardi entro sei mesi dalla data dell'assunzione del servizio.

Art. 9. Ciascun agente contabile non è responsabile che della propria gestione personale.

È però responsabile dei cassieri, impiegati o commessi di cui si vale nel proprio uffizio, anco se l'assunzione di essi sia stata approvata dalle autorità competenti.

Tale responsabilità non varia nè diminuisce per la vigilanza, il sindacato, ed il riscontro, che venisse esercitato da altri uffiziali pubblici.

Art. 10. La gestione degli agenti contabili comincia dalla data dell'assunzione del servizio, e termina col giorno della cessazione di esso.

Mediante processi verbali o inventari si fa constare della consegna e del debito che assumono al principio della loro gestione. In egual modo si accerta il loro debito e credito al termine della gestione stessa.

Art. 11. Gli agenti o percettori sono responsabili della riscossione dei diritti e dei crediti dello Stato liquidati da essi o dalle autorità competenti, secondo ne sia il caso.

Essi debbono riscuotere e versare le somme, di cui hanno debito, nei termini stabiliti.

Art. 12. Gli agenti che debbono riscuotere e versare le somme di cui hanno debito a scadenze determinate, in conformità delle liste di carico formate dall'amministrazione, debbono pagare del proprio le somme non riscosse, quando non giustifichino entro un mese dalla data della scadenza delle singole rate l'iniziamento degli atti coercitivi contro i debitori morosi, o non sia provata l'inesigibilità delle partite.

Tutte le partite non dichiarate inesigibili debbono continuare a figurare a carico degli agenti.

Quando paghino del proprio somme dovute allo Stato, gli agenti o percettori, subentrano nelle azioni del medesimo ai termini di diritto.

Art. 13. Gli agenti contabili non sono accreditati delle mancanze, deteriorazioni o diminuzioni di danaro o di cose mobili, avvenute per causa di furto, di forza maggiore o di naturale deperimento, se non esibiscono le giustificazioni stabilite nei regolamenti dei rispettivi servizi, e quando fossero imputabili del danno per negligenza o per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione del danaro e delle cose avute in consegna.

Non possono neppure essere discaricati quando avessero usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture corrispondenti, e nelle spedizioni o nel ricevimento del denaro e delle cose mobili.

Il discarico deve risultare da un decreto del Ministro da cui l'agente dipende.

Esso però, mentre è diretto a porre in regola la gestione del contabile nei rapporti puramente amministrativi, non produce alcun effetto di legale liberazione, rimanendo integro e non pregiudicato il giudizio della Corte dei conti sulla responsabilità dell'agente per ogni effetto che di ragione.

I decreti ministeriali di discarico, siccome atti di indole provvisoria e di amministrazione interna, pei quali non può pregiudicarsi il regolare procedimento di revisione giudiciale dei conti, non sono sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti.

Art. 14. Ove non sia diversamente disposto, ogni percettore od agente di riscossione deve avere una sola cassa, nella quale raccoglie tutte le somme per qualunque titolo riscosse.

Art. 15. Gli agenti che maneggiano danaro o valori dello Stato debbono uniformarsi alle leggi od alle istruzioni relative al corso legale ed alle specie delle monete che riscuotono e pagano.

Essi non possono fare il cambio delle specie che ricevono senza esserne autorizzati, eccetto che si tratti delle monete di bronzo introitate dagli agenti della riscossione, le quali sono ammesse nei versamenti presso le tesorerie entro i limiti stabiliti dai regolamenti dei rispettivi servizi o da disposizioni particolari della direzione generale del tesoro.

Art. 16. Quando gli agenti della riscossione sono sottoposti secondo le leggi, i regolamenti e i contratti all'obbligo di rispondere e versare le somme da loro dovute a scadenze fisse, o l'abbiano o non riscosse, in tal caso si osserveranno le speciali disposizioni delle leggi, dei regolamenti e dei contratti anzidetti.

Art. 17. Gli agenti di riscossione delle entrate, designati dal direttore generale del Tesoro o secondo le sue istruzioni dalle intendenze di finanza, pagano per conto della Tesoreria della rispettiva provincia, e nel limite dei fondi provenienti dalle fatte riscossioni, i mandati, buoni ed altri titoli di spesa, che saranno loro trasmessi, secondo le speciali istruzioni che per questo servizio verranno date dal direttore generale del Tesoro.

Art. 18. Nei casi di deficienza accertata dall'Amministrazione, o di danno arrecato all'erario per fatto o per omissione imputabile a colpa o negligenza dei contabili, e di coloro di cui negli articoli 58 e 61 della legge 22 aprile 1869, n. 5026, la Corte dei conti potrà pronunziare tanto contro di essi, quanto contro i loro fideiussori, anche prima del giudizio sul conto.

Quando i conti sieno fatti compilare d'ufficio dall'Amministrazione, la Corte procederà alla revisione giudiziale dei medesimi, ritenendoli come presentati dai contabili, semprechè, invitati questi legalmente a riconoscerli e sottoscriverli, non l'abbiano fatto nel termine prefisso (1).

CAPO II. — *Delle cauzioni.*

Art. 19. Ove la legge, nell'istituire gli uffici di gerente del pubblico denaro, o di qualunque altro valore o materia, non abbia determinato se debbano, in qual misura ed in qual modo, prestare cauzione, questa verrà determinata, sentito previamente il Consiglio di Stato, per mezzo di decreto Reale da essere registrato dalla Corte dei conti per gli effetti del capitolo III, titolo II della legge 14 agosto 1862, n. 800 (2).

Uguale procedimento sarà seguito per gli uffici non istituiti per legge, anche nel caso di riduzione, trasporto o sostituzione delle cauzioni.

Art. 20. Sono sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti i decreti riguardanti la cancellazione, la riduzione, il trasporto, la sostituzione o lo svincolo delle cauzioni.

Art. 21. Gli agenti contabili, che non prestano la dovuta cauzione nel termine stabilito, sono dichiarati dimissionari.

Art. 22. Quando la Corte dei conti abbia condannato un agente contabile al pagamento di un debito, ed abbia autorizzata l'Amministrazione a vendere la cauzione, sarà proceduto, occorrendo, nelle forme prescritte, a cura del competente Ministero o dell'Amministrazione da cui dipende, all'alienazione della cauzione ed all'incasso del prezzo ricavato.

CAPO III. — *Dei tesorieri.*

Art. 23. I tesorieri sono incaricati del ricevimento delle entrate, del pagamento delle spese dello Stato, e dei servizi speciali ad essi affidati in conformità delle leggi, dei regolamenti, delle istruzioni e delle disposizioni del direttore generale del Tesoro.

Art. 24. I tesorieri di provincia esercitano le loro funzioni sotto l'immediata dipendenza degli intendenti di finanza.

Il tesoriere centrale dipende direttamente dal direttore generale del Tesoro, e da lui riceve gli ordini.

Art. 25. L'assunzione in funzioni di un tesoriere ha effetto mediante la ricognizione delle casse e di tutte le contabilità tenute dal tesoriere cessante.

Siffatta operazione è compiuta per le tesorerie provinciali dall'intendente di finanza col concorso del controllore, ed in contraddittorio del tesoriere che assume il servizio, e del tesoriere cessante o del suo legale rappresentante.

Per la tesoreria centrale si compie dal direttore generale del Tesoro col concorso del controllore ed in contraddittorio del tesoriere che assume il servizio, e del tesoriere cessante o del suo legale rappresentante.

L'operazione risulterà dal processo verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Art. 26. Nel caso in cui venisse a cessare un tesoriere per morte od altra causa, è destinato dal direttore generale del tesoro un gerente ad esercitarne le funzioni.

Ove la mancanza del tesoriere accada in una provincia fuori della sede del Governo, e siavi urgenza di provvedere, l'intendente di finanza, di concerto col prefetto della provincia, destina il gerente, e ne informa il direttore generale del Tesoro per l'approvazione.

Art. 27. L'assunzione in funzioni di un gerente ha luogo nel modo stabilito al precedente articolo 25.

I gerenti sono soggetti a tutti gli obblighi imposti ai tesorieri, e rendono il loro conto giudiciale nel modo prescritto pei tesorieri.

Art. 28. Il tesoriere centrale ed i tesorieri di provincia debbono fare le loro operazioni in tutti i giorni non festivi, ed anco in questi quando sia loro ordinato dal direttore generale del Tesoro o dall'intendente di finanza della provincia.

CAPO IV. — *Delle casse delle tesorerie.*

Art. 29. Ogni tesoreria deve avere due casse; l'una corrente, l'altra di riserva.

La cassa corrente è destinata al movimento giornaliero dei fondi per le riscossioni e per i pagamenti, ed in essa non può ritenersi che la somma strettamente necessaria al servizio della giornata, e possibilmente non superiore alla cauzione del tesoriere.

La cassa di riserva serve per la custodia dei fondi esuberanti al giornaliero bisogno.

Occorrendo altre casse, si considerano come sussidiarie alla cassa corrente, quando non siavi disposizione contraria.

Art. 30. Le casse correnti hanno due serrature a congegni differenti, le cui chiavi sono tenute l'una dal tesoriere e l'altra dal controllore.

Le casse di riserva ne hanno tre, pure a congegni differenti; e tengono una chiave il tesoriere, il controllore, e l'intendente di finanza od il direttore generale del Tesoro per la tesoreria centrale.

Art. 31. Nella cassa di riserva si tiene racchiuso il relativo registro d'entrata e d'uscita.

Un esemplare di tale registro è pure tenuto da ciascuno degli ufficiali che custodiscono una chiave della cassa.

Ogni introduzione od estrazione di valori deve eseguirsi coll'intervento di chi tiene le chiavi della cassa, allibrarsi in tutti gli esemplari del registro, specificatamente per ciascuna specie di monete, e convalidarsi colla soscrizione degli intervenuti.

Art. 32. Alla sicurezza delle tesorerie è provvisto con sentinelle militari, laddove è indispensabile.

A tale scopo sono presi dal direttore generale del Tesoro o dagl'intendenti di finanza gli opportuni concerti colle competenti autorità.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

(1) Art. 58 della legge 22 aprile 1869, n. 5026.
(2) Art. 62 della legge 22 aprile 1869, n. 5026.

(1) Art. 63 della legge 22 aprile 1869, n. 5026.
(2) Art. 59 della legge 22 aprile 1869, n. 5026.

Il Numero MMCCCXXXIII *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Vista la deliberazione, in data del 26 settembre 1869, dell'assemblea generale degli azionisti della Banca popolare di Colle d'Elsa stabilita in Colle Val d'Elsa;

Visti i Nostri decreti dell'8 giugno e del 20 settembre 1868, numeri 2018 e 2051, concernenti detta Banca popolare;

Visti il titolo VII, libro I, del Codice di commercio, ed i Nostri decreti 30 dicembre 1865 e 5 settembre 1869, numeri 2727 e 5256, relativi alle società per azioni;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Società anonima per azioni nominative, intitolata *Banca popolare di Colle d'Elsa,* stabilita in Colle Val d'Elsa, è autorizzata a modificare gli articoli 11, 14 e 19 del suo statuto approvato coi Nostri decreti dell'8 giugno e del 20 settembre 1868 succitati, a tenore della deliberazione della sua assemblea generale in data 26 settembre 1869, e nei termini espressi nell'articolo seguente.

Art. 2. Gli articoli succitati dello statuto della Banca popolare di Colle d'Elsa sono riformati in questa guisa:

A) « Art. 11. Ogni acquirente di una o « più azioni pagherà lire una a titolo di « tassa di entratura. Gli azionisti che d'ora « innanzi fossero per fare acquisto di nuove « azioni sono esonerati dal pagamento della « tassa predetta. »

B) « Art. 14. La Banca riceve, tanto dai « soci quanto da persone estranee alla So- « cietà, i risparmi e i depositi ordinarii in « conto corrente per qualunque somma.

« Le somme versate in deposito a conto « corrente non potranno mai essere impiegate « in ispeculazioni aleatorie o di borsa, nè in « operazioni a lunga scadenza. »

C) « Art. 19, paragrafo 2°. Per imprestiti « maggiori di lire cinquanta si richiede la « firma di uno o più azionisti che garanti- « scano solidalmente il rimborso alla Banca « in caso di morosità dell'accettante. »

Art. 3. Rimangono in vigore i Nostri decreti succitati, numeri 2018 e 2051, in quanto non sono contrari alle disposizioni di questo decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 6 febbraio 1870.

VITTORIO EMANUELE.

CASTAGNOLA.

Con RR. decreti del 26 febbraio e 20 marzo ultimi ebbero luogo le seguenti disposizioni nel personale del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio:

Miraglia avv. cav. Nicola, capo di sezione, promosso direttore capo di divisione di 2ª classe;

Colombo cav. Pompeo e Morasso cav. Innocenzo, segretari di 1ª classe, promossi capi di sezione di 2ª classe;

Roselli Francesco e D'Auria Andrea, segretari di 2ª classe, promossi segretari di 1ª classe;

Benzo avv. cav. Giuseppe e Sartorio Francesco, applicati di 1ª classe, promossi segretari di 2ª classe;

Cambiaggio Giovanni Tommaso e Fadiga Giuseppe, applicati di 2ª classe, promossi applicati di 1ª classe;

Bellone Giovanni e Majuri Luigi, applicati di 3ª classe, promossi applicati di 2ª classe;

Novelli Alessandro e Colloredo conte Filippo, applicati di 4ª classe, promossi applicati di 3ª classe.

Elenco di disposizioni nel personale giudiziario fatte con decreti Reali del 26 febbraio 1870:

Hyeraci Giuseppe, conciliatore nel comune di Gioiosa Jonica, dispensato dalla carica in seguito a sua domanda;

Beccuti Domenico, id. di Cortiglione, id.;

Gianoglio Battista, id. di Villanova d'Asti, id.;

Biancardi Gaetano, id. di Marmorito, id.;

Masera Corrado, id. di Villafranca d'Asti, id.;

Balbis Giacomo, id. di Costigliole d'Asti, id.;

Bò Ferdinando, id. di Sestri Levante, id.;

Marini Domenico, id. di San Marcello Pistoiese, id.;

Bartoli Luigi, id. di Bevagna, id;

Mottura Giov. Battista, id. di Bistagno, id.;

Lagozzo Raffaele, nominato conciliatore nel comune di Gioiosa Jonica;

Carnevale Giuseppe, id. di Falconara Albanese;

Blefari Pasquale, id., id. di Cropalati;

Pace Leopoldo, id. di Montemaggiore Belsito;

Ponte Giovanni, id. di Caccamo;

Pappalardo Michele, id. di Montedoro;

De Maria Farina Giuseppe, id. di Montevago;

Alberti Luigi, id. di Isnello;

Tozzi Federico, id. di Cerignola sezione Meridionale;

Bellotti Francesco, id. di Cerignola sezione Settentrionale;

Di Sabato Francesco, id. di Castelnuovo;

Rosati Leonardo, id. di Gioja del Colle;

Bosio Stefano, id. di Cortiglione;

Novara Pietro, id. di Cantarana;

Gambini Lorenzo, id. di Villafranca d'Asti;

Mattei Tomaso, id. di Costigliole d'Asti;

Massaglia Celeste, id. di Marmorito;

Riccio Francesco, id. di Villanova d'Asti;

Cantù Paolo, id. di Castello Sopra Lecco;

Aili Gaetano, id. di Colorina;

Romalli Giacomo, id. di Novate Mezzola;

Zini Alessandro, id. di Mulazzo;

Clerici Francesco, id. di Conio;

Isnardi Onorato, id. di Vezzi;

Giorgi Alberti Benedetto, id. di Bevagna;

Cova Camillo, id. di Bergamasco;

Chiesa Pantone, id. di Bistagno;

Calvo Gennaro, conciliatore nel comune di Lesina, confermato in carica per un altro triennio;

Olmi Giuseppe, id. di Bobbio, id.;

Chiabrera Pietro, id. di Rivalta Bormida, id.;

Agostinelli Augusto, id. di Ancona, id.

Martinelli Antonio, già conciliatore nel comune di Bormio, rinominato conciliatore nel comune medesimo;

Pirovano Angelo, id. di Rovagnate, id.;

Olivieri Carlo, id. di Orco Feglino, id.;

Brecci Giuseppe, id. di Monte Rinaldo, id.

Minelli Mariano, id. di Piano di Castello, id.

Elenco di disposizioni fatte nel personale giudiziario:

Con RR. decreti del 17 marzo 1870:

Ridolfi Nobile cav. Angelo, consigliere del tribunale di appello di Venezia, promosso alla 1ª classe di stipendio;

Protasi cav. Francesco, id., id. alla 2ª cl. id.;

Trudu Saturnino, presidente del tribunale civile e correzionale di Lanusei, nominato consigliere della Corte d'appello di Cagliari.

Con R. decreto del 20 detto:

Miraglia cav. Domenico, id. di Cosenza, id. di Catanzaro.

Elenco di disposizioni nel personale giudiziario nelle provincie venete e in quella di Mantova fatte con decreti Ministeriali del 21 marzo 1870:

Plaino Giovanni Battista, pretore in San Daniele, nominato giudice presso il tribunale provinciale di Udine;

Durazzo Ferdinando, id. in Codroipo, id. id. di Rovigo;

Fontebasso Bartolomeo, aggiunto giudiziario presso il tribunale di Treviso, id. id. di Treviso;

Munari Ferdinando, id. presso la pretura di Motta, tramutato dietro domanda al tribunale di Treviso;

Piccinali Luigi, pretore in Tregnago, id. d'ufficio alla pretura di Codroipo;

Rigoni-Stern Giovanni Battista, id. in Occhiobello, id. per ragioni di servizio alla pretura di Tregnago;

Facchini Giuseppe, aggiunto giudiziario della pretura di Portogruaro, nominato pretore in Occhiobello;

Martina Bartolomeo, id. id. nel tribunale provinciale di Treviso, id. in San Daniele;

Rosanelli dott. Cesare, id. id. nella pretura di Piove, tramutato d'ufficio al tribunale provinciale di Vicenza;

Scottoni Francesco, id. id. di Biadene, id. dietro domanda alla pretura di Portogruaro;

Segati Giuseppe, ascoltante giudiziario addetto al tribunale commerciale di Venezia, nominato aggiunto presso la pretura di Motta;

Saggiotti Giovanni, id. al tribunale provinciale di Venezia, id. di Biadene;

Cecconi Alessandro, id. di Vicenza, id. di Piove.

Nel testo della dichiarazione con cui è data esecuzione al protocollo firmato a Gradisca il 1° ottobre 1869, pubblicato nella Gazzetta del 25 marzo ultimo, n° 84, nella tredicesima linea dopo le parole: « *a nome del proprio Governo e mediante la presente dichiarazione* » vanno aggiunte le seguenti: « *da scambiarsi con dichiarazione analoga.* »

MINISTERO DELLA GUERRA.

Risultato del concorso per la compilazione di libri di testo da usarsi nelle Scuole reggimentali.

(*Segretariato generale — Ufficio operazioni militari, e Corpo di stato maggiore*).

NOTA (N° 10) 19 gennaio 1870.

Questo Ministero affidò a tre distinte Commissioni, composte come qui in appresso, l'incarico di esaminare e giudicare i manoscritti presentati a concorso per l'adozione come libri di testo nelle Scuole reggimentali, ripartendo tra le medesime la materia nel modo che appare da quanto segue:

Commissione A

incaricata dell'esame dei manoscritti per un libro di storia ed uno di lettura pel soldato.

PRESIDENTE:

Berti comm. Domenico, deputato al Parlamento nazionale

MEMBRI:

Fambri cav. Paolo, id. id. id. (il quale non potè però assistere ai lavori finali della Commissione).

Cammarota cav. Gaetano, provveditore agli studi per la provincia di Firenze.

Garneri cav. Giuseppe, colonnello del Genio.

Fogliani Tancredi, luogotenente di fanteria.

Commissione B

incaricata dell'esame dei manoscritti di geografia, topografia, fortificazione e nozioni sul tiro.

PRESIDENTE:

Mezzacapo cav. Luigi, luogotenente generale ispettore degli Istituti militari.

MEMBRI:

Sironi cav. Giovanni, luogotenente colonnello di stato maggiore.

Secretant cav. Carlo, maggiore id.

Malvani cav. Giovanni, maggiore del Genio.

Biraghi Antonio, capitano di stato maggiore.

Sismondo Felice, id. id.

Siacci Angelo, luogotenente d'artiglieria.

Commissione C

incaricata dell'esame di manoscritti per un libro d'aritmetica ed algebra, di geometria e di calligrafia.

PRESIDENTE:

Bruzzo cav. Giovanni, maggiore generale, comandante territoriale del Genio a Napoli.

MEMBRI:

Bianchi cav. Giuseppe, luogotenente colonnello d'artiglieria.

Zacco cav. Pietro, id. id. id.

Adami cav. Luigi, maggiore d'artiglieria.

Boetti cav. Giov. Battista, maggiore del Genio.

Schiavoni cav. Federico, ingegnere geografo del Corpo di stato maggiore.

Falangola Federico, luogotenente del Genio.

Barone cav. Giuseppe, topografo di stato maggiore.

Tagliaferri Filippo, maestro di calligrafia.

Le predette Commissioni avendo ultimato il còmpito loro rispettivamente affidato a norma del programma di concorso, inserto a pagina 127 e seguenti del *Giornale Militare* del 1868, si porta ora a conoscenza degli interessati il risultato di tale esame ed il giudizio pronunciato dalle Commissioni stesse.

1° Corrisponde allo scopo del programma, ed è perciò meritevole del premio di lire 1500 il manoscritto *per un libro di lettura* pel soldato, distinto coll'epigrafe: « Arma virumque cano. »

2° Sono degni della menzione onorevole i manoscritti contrassegnati da motti seguenti:

Per un metodo calligrafico.

« *In sogno mi parea veder sospesa, ecc.* »

« *Chi ben comincia è alla metà dell'opra.* »

Per un libro d'aritmetica ed algebra.

« Il soldato istrutto moltiplica le forze della Nazione. »

« Experientia docet. »

« Lavoro e speranza. »

« Self-help. »

Per un libro di geometria.

« Nell'imparare la scienza valgono più gli esempi che i precetti. »

« Non fa scienza senza lo ritener avere appreso. »

Per le nozioni sul tiro.

« Frangar non flectar. »

Per un libro di lettura.

« L'esercito è la grande scuola della Nazione. »

« Cerca la virtù nel vero e il vero nella storia. »

Apertesi le diverse schede corrispondenti ai detti manoscritti, risultò autore di quello portante il motto:

« Arma virumque cano » — il signor Cesare Cantù.

« In sogno mi parea veder sospesa, ecc. » — il signor Martuscelli Domenico, maestro di calligrafia.

« Chi ben comincia è alla metà dell'opra » — il signor Mas Luigi, maestro di calligrafia.

« Il soldato istrutto moltiplica le forze della Nazione » — il signor Ricotti Mauro, professore.

« Experientia docet » — il signor Marzorati Angelo, professore.

« Lavoro e speranza » — il signor Bruzzese Eugenio, id.

« Self-help » — il signor Moresco Nicolò, sottotenente nel 1° bersaglieri.

« Nell'imparare le scienze, ecc. » — il signor Gerimele Alberto, luogotenente del Genio.

« Non fa scienza senza lo ritener, ecc. » — il signor Livini Antonio, professore.

« Frangar non flectar » — il signor Ghersi Pietro, luogotenente colonnello nel 58° fanteria.

« L'esercito è la grande scuola della Nazione » — il signor De-Castro Giovanni, professore.

« Cerca la virtù nel vero e il vero nella storia » — il signor Valle cav. Pietro, colonnello nel 3° granatieri.

Questo Ministero conferisce in conseguenza il premio di lire 1500 al signor Cesare Cantù, e la menzione onorevole agli altri sovra nominati autori dei diversi manoscritti ora indicati.

Ad eccezione pertanto del manoscritto che ha riportato il premio, tutti gli altri rimangono a disposizione dei loro autori, i quali potranno ritirarli entro il termine di mesi tre decorribili dalla data del presente avviso, facendone pervenire domanda a questo Ministero (Segretariato Generale) per mezzo della civile autorità, da cui dipende il luogo di loro residenza.

Trascorso detto periodo di tempo senza che i manoscritti in parola siano stati ritirati, a termine dell'articolo 18 del programma, saranno abbruciate le schede, e gli autori delle opere scadranno da ogni diritto di più riaverle.

Il Ministro: GOVONE.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI.

Il 1° corrente fu aperto a Viadana (provincia di Cremona) un ufficio telegrafico al servizio del Governo e dei privati, con orario di giorno limitato.

Dalla stessa data vennero pure attivati al servizio suddetto gli uffici telegrafici della ferrovia in:

Abbiategrasso,	provincia di	Milano
Arena Po	id.	Pavia
Bolzaneto	id.	Genova
Borgo Vercelli	id.	Novara
Codroipo	id.	Udine
Corsico	id.	Milano
Gaggiano	id.	id.
Milano (Porta Tic.)	id.	id.
Sant'Elena d'Este	id.	Padova
Santa Margherita	id.	Genova

Firenze, 1° aprile 1870.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

(*Terza pubblicazione*)

Conformemente alle disposizioni degli articoli 31 della legge 10 luglio 1861 e 47 del R. decreto 28 dello stesso mese ed anno,

Si notifica che i titolari delle sottodesignate rendite, allegando la perdita dei corrispondenti certificati d'iscrizione, ebbero ricorso a quest'Amministrazione, onde, previe le formalità prescritte dalla legge, loro ne vengano rilasciati i nuovi titoli.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che, sei mesi dopo la prima pubblicazione del presente avviso, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni, si rilascieranno i nuovi certificati.

CATEGORIA DEL DEBITO	NUMERO DELLE ISCRIZIONI	INTESTAZIONE	RENDITA	DIREZIONE PRESSO CUI SI È ISCRITTA LA RENDITA
Consolidato 5 0/0	49015	Bolgeri Luigi fu Defendente, domiciliato in Monza, provincia di Milano (Annotata di vincolo a favore della sua consorte Carlotta Gusberti, a garanzia di dote)	1800 »	Milano
	450	Bolgeri Serafino di Defendente, di Milano	25 »	»
	13550	Fumagalli Francesco Defendente, Giuseppe Antonio Defendente e Maria Luigia Armida fu Angelo di Besana	95 »	»
	115527	Lancella Maria Antonia fu Salvatore	20 »	Napoli
	100099	Di Francesco Clorinda, Emilia ed Ettore fu Giovanni sotto l'amministrazione della loro madre e tutrice Salomone Rosaria Giuseppa	40 »	»
	106532	Forte Consalvo fu Antonio	50 »	»
	108098	Panetta Domenico fu Prospero	30 »	»
	43405	Farina Nicolò fu Pasquale, domiciliato in Bagheria	255 »	Palermo
	1884	Cupajolo Agostina, minore, rappresentata da Cupajolo Francesco padre e tutore, domiciliato in Palermo	15 »	»
	13122	Detta	5 »	»
Debito perpetuo 1819	4251	Fondazione di Lavagnino Emanuele in Genova	14 84	Torino
	(Certificati interinali)		Capitale	
Debito 16 aprile 1850	349	Comune di Gruaro	800 »	Milano
	352	Detto di Santo Stino	1900 »	»
	353	Detto di Pramaggiore	700 »	»
	354	Detto di Cento	900 »	»

Firenze, addì 20 novembre 1869.

Per il Direttore Generale
CIAMPOLILLO.

Il Direttore Capo di Divisione
Segretario della Direzione Generale
PASKOLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

(*Seconda pubblicazione*)

Si è chiesta la rettifica dell'intestazione della rendita, n° 70654, di lire 110, e dell'assegno provvisorio, n° 12645, di lire 2 50, ambedue iscritte al consolidato 5 0/0, presso la direzione del Debito Pubblico di Torino a favore di Boggiox Beniamino fu Giacomo Umberto, domiciliato in Aosta, allegandosi l'identità della persona del medesimo con quella di Boggiox Alessio Beniamino fu Umberto Antonio.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tali rendite che trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni di sorta, verrà praticata la chiesta rettifica.

Firenze, li 12 marzo 1870.

Per il Direttore Generale
CIAMPOLILLO.

CASSA CENTRALE DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI

PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Coerentemente al disposto dell'articolo 101 del regolamento per le Casse dei depositi e dei prestiti, approvato con R. decreto 25 agosto 1863, n. 1444, si notifica, per norma di chi possa avervi interesse, che essendo andato smarrito presso la Intendenza di Finanza di Ancona il mandato sottodesignato spedito dall'Amministrazione della Cassa centrale dei depositi e prestiti in Firenze ne sarà rilasciato il corrispondente duplicato, restando di nessun valore quello in antecedenza emesso.

Mandato n. 2118, per la somma di lire 6 17, in data 15 luglio 1869, intestato a favore di Bonifazi Alessandro, esigibile presso la tesoreria di Ancona in pagamento di interessi di deposito.

Firenze, 31 marzo 1870.

Il Direttore Capo di Divisione
CERESOLE.

Visto, *l'Amministratore centrale*
F. MANCARDI.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE ESTERE

GRAN BRETAGNA

La Camera dei Lords, nella seduta del 29 marzo, prese a discutere in seconda lettura il *bill* per la preservazione della pace in Irlanda. Lord Dufferin, nel proporne la seconda lettura, disse che il governo avea presentato a suo malgrado questo progetto di legge, ma nella ferma convinzione della necessità di munire l'autorità esecutiva d'Irlanda di ampii poteri per la preservazione della pace e dell'ordine, e per proteggere le vite e le proprietà. Disgraziatamente, disse l'oratore, in Irlanda prevale una tale condizione di cose, che non può essere tollerata dal governo di nessun popolo civile, una condizione di cose incompatibile col mantenimento dell'ordine sociale. Nell'intervallo di quattordici mesi, a tutto il 28 febbraio p. p. furono commessi non meno di 713 delitti agrari e omicidii. Oltracciò, una parte del giornalismo irlandese pubblica costantemente articoli sediziosi e che eccitano alla fellonia, al tradimento e a ogni sorta di crimini. L'oratore sostiene che siffatto stato di cose richiedeva una legislazione speciale e giustifica la presentazione del *bill*. Soggiunse essere convinto che questo sarà sufficiente a metter un riparo ai disordini che si vogliono cessati, tanto più che la grande maggioranza del popolo irlandese non patteggia coi malfattori, ma è onesta e leale.

Il duca di Richmond appoggia la seconda lettura. Egli crede che il *bill* avrebbe dovuto essere presentato prima d'ora, e attribuisce molta parte dell'attuale stato ai poco ponderati discorsi pronunciati dai membri stessi del governo, e alla di lui politica rispetto all'Irlanda.

Lord Oranmore biasima il governo per avere voluto governare l'Irlanda col mezzo del clero cattolico romano.

Lord Lurgan si duole che l'inaugurazione di una politica conciliativa abbia ad avere per supplemento nuovi provvedimenti repressivi. Non ne contesta l'utilità, ma spera che il contegno della popolazione e della stampa irlandese farà sì che questa legge rimarrà lettera morta.

Il conte di Derby opina che questo disegno di legge doveva essere presentato sul principio della sessione legislativa, e che, per quanto il *bill* sia improntato di severità inusitata, non è tuttavia più severo di quanto abbisogni. Soggiunge non avere obbiezione alcuna da muovere al *bill*; dice non doversi nei casi criminali richiedere l'unanimità dei giurati irlandesi; bastare i due terzi per offrire qualunque più ragionevole guarentigia.

Il conte Kimberley difende la politica del governo per non avere presentato prima d'ora questo disegno di legge; quanto al suggerimento del conte Derby relativamente ai due terzi dei reati, sostiene che converrebbe allora prendere un provvedimento generale. Il relatore segnala specialmente l'utilità delle disposizioni relative alla stampa, le quali tuttavia non recheranno pregiudizio alla critica più libera del governo e dei suoi atti.

Il marchese di Salisbury è d'avviso che la legge sarà efficace soltanto contro i feniani e non contro i *ribbonmen*. Consiglia una politica ferma nel governo dell'Irlanda.

Il conte Granville sostiene che le disposizioni del *bill* sono altrettanto dirette contro i *ribbonmen*, quanto contro i feniani. Esprime il desiderio che il *bill* si porti in comitato giovedì, 31 marzo.

Quindi il *bill* è letto per la seconda volta.

Nella Camera dei comuni, il signor Newdegate propose che venisse nominata una Commissione coll'incarico di fare indagini sulla esistenza, indole od incremento sulle corporazioni od istituti conventuali e monastici della Gran Bretagna, e sulla maniera con cui sono acquistati, ricevuti, tenuti e posseduti i beni, le rendite e le proprietà che appartengono a dette corporazioni e istituti. Il proponente sostiene che il rapido moltiplicarsi di questi istituti richiede che vengano posti sotto le disposizioni della legge; si lagna della maniera con cui i detti istituti e corporazioni si destreggiano per sottrarsi alle disposizioni della legge sulle manimorte. Cita finalmente alcuni casi, dai quali risulta che la sua proposta è fatta nell'interesse stesso dei cattolici e per l'efficacia della protezione legale che ad essi è dovuta.

Il *Solicitor general* combatte la proposta dicendo che l'aumento delle case religiose è collegato collo sviluppo della religione cattolica; che, del resto, in qualunque maniera siano ad esse pervenute le loro proprietà, sono poste sotto la legge comune al pari di ogni altra associazione. L'unica differenza consiste nell'essere esenti dalla giurisdizione dei *Charity Commissioners*; ma questa esenzione era una necessità e una specie di compenso per la legge sulle « usanze superstiziose ».

Il signor T. Chambers appoggia l'inchiesta proposta da Newdegate, e così pure fanno i signori Sinclair Aytoun, Greene, Holt e Kinnaird, i quali con vigore insistono sulla necessità della proposta ispezione conventuale, allegando il diritto che ha il laicato cattolico romano, ugualmente che i cittadini delle altre religioni, di essere protette dallo Stato in ordine alle trasmissioni delle proprietà della famiglia.

Posta ai voti la proposta d'inchiesta, è approvata da 131 voti contro 129.

CONFEDERAZIONE GERMANICA DEL NORD.

Il progetto di legge relativo alla celebrazione dei matrimoni e alla tenuta dello stato civile, affidate ai consoli federali pei sudditi protestanti che dimorano nel mezzodì dell'America centrale e nell'estremo Oriente, verrà probabilmente modificato nel corso della discussione in seno del Parlamento federale. La Commissione vi ha già introdotti notevoli emendamenti. Il relatore biasima soprattutto il carattere esclusivo della legge, in quanto che dessa non riguardi fuorchè i sudditi federali che professano la fede evangelica e dimorano fuori d'Europa; il relatore, invece, propone che la legge sia fatta per tutti i sudditi federali all'estero senza distinzione di credenze religiose; egli sostiene che ricusare la protezione e i benefizi della nuova legge a un suddito federale, solo perchè non sia protestante, non è conforme all'indole della Costituzione federale, e soprattutto alla legge del 3 luglio 1869, la quale ha soppresso tutte le eccezioni o restrizioni nell'esercizio dei diritti civili o civici risultanti dalla differenza di culto religioso.

PRUSSIA

È noto che il ministro delle finanze, signor Camphausen, aveva proposto alle Camere prussiane di consolidare la metà, circa, del debito pubblico di Prussia e di convertire, col consenso dei creditori dello Stato, i titoli del debito attuale in titoli nuovi. Per effetto della soppressione parziale dell'ammortizzamento, il disavanzo pel 1871 fu in tal maniera ridotto di talleri 3,000,000; si dice che questa operazione sia riuscita perfettamente. Un grande numero di titoli dell'antico debito furono convertiti alle condizioni messe dal ministro delle finanze. Quindi è che questi fece al cancelliere federale la proposta di sottoporre a uguale operazione l'imprestito di 17 milioni di talleri votato dal Parlamento federale nel 1867 e 1869 pei bisogni straordinari della marina.

Questa riforma è tanto più facile in quanto che l'impresto finora non è stato effettuato, avendo l'amministrazione preferito emettere buoni del Tesoro rimborsabili in nove o dodici mesi. Non rimarrebbe perciò altro a fare se non che modificare, secondo il progetto che si ha in mira, il testo della legge d'imprestito del 1867, stipulando che le somme le quali verranno impiegate nell'ammortimento di tale imprestito saranno stanziate annualmente dalla legge finanziaria, e riserbando all'amministrazione federale il diritto di rimborsare i titoli di prestito al pari ad una epoca, che verrà prefissa da una legge speciale.

MONARCHIA AUSTRO-UNGARICA

Vienna, 31 marzo. — Il presidente della Camera dei deputati ha letto una dichiarazione dei deputati polacchi (i quali hanno preso la risoluzione di non più comparire nella Camera) colla quale essi affermano che il *memorandum* della maggioranza dei ministri e la discussione dell'indirizzo avevano già dimostrato chiaramente come inutili tornassero gli sforzi diretti al conseguimento di maggiore autonomia; che tuttavia i deputati galliziani, nell'interesse dello Stato, consentirono a prender parte alla discussione della legge militare e finanziaria. Ma ora, dopo l'esito della risoluzione galliziana, e dopo la presentazione della legge d'elezione per necessità (*Nothwahlgesetz*), essi credono di dover deporre il loro mandato a fine di tutelare la libertà d'azione della Dieta galliziana.

Quindi il presidente legge una dichiarazione del barone Petrinò, della Bucovina, come pure dei deputati slaveni e istriani, colla quale depongono anch'essi il loro mandato per essere stata respinta la proposta d'ampliamento dell'autonomia, e per essere stata presentata la legge sull'elezione per necessità, colla quale credono lesi i diritti della loro Dieta. Rimangono i deputati Klun e Margheri, della Carniola; e Guszalewicz, della Gallizia.

— La *Corresp. gén. autrich.* reca: Tutte le comunicazioni concernenti la quistione dei Confini Militari concordano nel ritenerla definitivamente risolta. Senza riferire le lunghe trattative seguite fra i due ministeri, notiamo sommariamente, secondo le relazioni che abbiamo sott'occhio, che l'Ungheria decise d'aumentare di quattro decimi la sua quota degli oneri comuni in compenso del tramutamento delle due circoscrizioni militari in provincie. Quindi la quota dell'Ungheria si aumenterà del 2 per cento allorchè le verrà definitamente consegnato tutto il territorio dei Confini Militari. L'Ungheria dovrà dare allora il 32 per cento invece del 30, ch'è presentemente a suo carico.

BAVIERA

La Camera dei deputati, nella seduta del 30 marzo, ha preso a discutere il progetto di legge sui crediti militari straordinari.

Il ministro degli affari esteri, signor di Bray, dichiarò che il fine della politica bavarese nell'interno è la conciliazione. Non si tratta, disse il ministro, solo di una transazione diretta a far cessare diffidenze non fondate; il governo non è un governo di partito. In fatto di politica estera, la via che vi vien segnata è angusta, e non ci è concesso di troppo deviare a destra o a sinistra. Ma vogliamo intatta serbare la libertà delle nostre azioni. La posizione della Baviera è inespugnabile; ogni aggressione, ogni minaccia grave provocherebbe complicazioni alle quali anche la potenza più forte non vorrebbe esporsi. Vi prometto una politica leale, schietta, onesta. Non abbiamo, soggiunge il conte di Bray, trattati segreti, impegni segreti, nè abbiamo una politica segreta. Vogliamo essere tedeschi senza cessare perciò di essere bavaresi; i trattati del 1866 non hanno alcun significato offensivo; mirano soltanto a difesa, e costituiscono il solo compenso che ci resti dopo i legami distrutti dalla guerra. Più ancora che ai nostri confederati, importa a noi stessi di non rimanere senza difesa.

NOTIZIE VARIE

Il giorno 6 corrente aprile la nuova *Accademia Urbinate*, che si intitola da Raffaello, festeggia in Urbino con solenni dimostrazioni il 387° anniversario del grande suo concittadino.

Il Municipio di Urbino, associandosi al nobile intento dell'Accademia, ha pubblicato il seguente programma:

« La mattina del giorno 6 di aprile alle ore 10 avrà principio la solenne accademia letteraria e musicale nella grand'aula del palazzo degli antichi nostri Duchi. Vi saranno letti i discorsi dei chiarissimi scrittori Nicolò Tommaseo e Pietro Selvatico, ed eseguito l'inno a Raffaello, musicato dal ch. maestro Agostino Mercuri. Quest'inno e la sinfonia di apertura dell'egregio maestro Coriolano Bacchi furono scritti a bella posta per la occasione.

Il trattenimento avrà una speciale importanza in riguardo al dono del calco del cranio di Raffaello che la insigne Congregazione dei Virtuosi del Pantheon si compiacque mandar da Roma; dono conceduto soltanto a questa patria del Sommo Artista.

Dell'arrivo dell'urna contenente la preziosa reliquia sarà data notizia al pubblico con avviso speciale.

Nella sera dello stesso giorno sarà illuminata a disegno la facciata della casa di Raffaello; e in quella sera, come nella successiva, si curerà che sianvi musicali trattenimenti.

La mattina del giorno 7 avrà luogo nella chiesa metropolitana, principiando alle ore 10, la grande Messa funebre del nostro celebre concittadino cavaliere Luigi Vecchiotti di compianta memoria, capo lavoro dell'arte musicale nuovissimo per noi.

Uno scelto concerto militare mandato per la occasione dalla gentilezza del Comando Generale di Ancona contribuirà con le sue armonie a rendere più compiuta la solennità commemorativa.

È poi da avvertirsi, per norma di coloro che da fuori amassero venire a prender parte a questa festa, come la onorevole ed egregia Direzione dell'esercizio per le strade ferrate meridionali ha cortesemente disposto che siano rilasciati biglietti di andata e ritorno, validi dal giorno 3 al 10 del prossimo aprile. »

— Leggesi nel *Giornale di Napoli* del 31 marzo che il signor Guatteri, capostazione a Castellammare ed inventore di un nuovo *telegrafo atmosferico* che può servire da telegrafo da campo o da flotta, fece il 30 marzo un esperimento della sua invenzione alla presenza del Principe Umberto e del generale Cugia, i quali sono rimasti soddisfatti della invenzione e ne han riconosciuta l'importanza.

— Scrivono da Canonica sull'Adda, in data del 31 alla *Lombardia*:

Ieri si diede mano alla posizione in opera del gran ponte di ferro sull'Adda che unisce Vaprio con Canonica.

Lo spettacolo era imponente, sia per gran concorso dei contadini accorsi dai vicini paesi, che per la grande operazione che andavasi a compiere.

Il ponte venne composto nella via di Canonica che mette al fiume nel termine di 50 giorni; i pezzi giunti dal Belgio venivano di mano in mano congiunti ed uniti. Esso è lungo 94 metri e largo 6,60, ed è del peso di 125 tonnellate. Il congegno è combinato in modo, che mediante rulli ed argani, viene spinto lentamente innanzi, finchè la sua estremità arriva a toccare l'altra riva. Tutto il meccanismo è mosso da soli sei uomini, e se le corde non si rompessero di tratto in tratto potrebbe avanzare di sei metri ogni ora.

Ritiensi che per sabato l'operazione sia compiuta, ed attendonsi per tal giorno il prefetto e le altre autorità della vicina città di Bergamo.

— Leggesi nel *Constitutionnel* del 31 marzo:

Un nuovo piccolo museo è stato aperto nel pianterreno del Louvre a destra dell'ingresso al museo delle sculture del Rinascimento, così ricco e tanto ignoto ai Parigini. È questo il museo delle sculture del medio evo. Esso consta di sei belli sarcofagi in pietra lavorata nello stile del tempo; un grande bacino di marmo, scannellato di dentro, che fu già fonte battesimale; 22 iscrizioni su pietra; 10 vasi lampadari in terra cotta; una colonna di marmo. Poi un superbo mosaico, che misura 5 metri quadri, il quale è l'oggetto principalissimo di questo nuovo museo. Il Louvre ora presenta con questa aggiunta una serie di monumenti artistici che cominciano dalla più remota antichità egizia, assira, greca, ebraica sino ai nostri tempi, traversando le belle epoche dell'arte in Egitto, a Ninive, a Babilonia, a Gerusalemme, nella Grecia, a Roma, nel Medio Evo e nel Rinascimento.

— L'*Indépendant*, giornale svizzero, riferisce che la Società che s'occupa del progetto di ferrovia pneumatica fra Ouchy e Losanna nel cantone di Vaud procede ora ad esperienze pratiche. Si è stabilita una strada di dimostrazione, e sopra di essa si posero lo scorso martedì gli apparecchi in movimento davanti i membri del Consiglio di Stato e molti deputati venuti espressamente per assistere a quei primi sperimenti e per farsi un'idea esatta di questo modo di locomozione. Le esperienze riuscirono perfettamente, e il pubblico potrà fra breve vederne anch'esso le prove.

— Il celebre aeronauta Berg, dice una lettera da Pietroborgo al *Nord*, ha ricevuto da quel Ministero della guerra la commissione di fabbricare un pallone di dodici metri di diametro. Questo pallone è destinato ad esperienze aerostatiche applicate alla tattica. Sarà captivo, e con un filo telegrafico corrente lungo la corda per trasmettere le osservazioni dell'aeronauta sui movimenti di un corpo d'esercito rappresentante il nemico. Un'esperienza consimile fu già fatta con esito soddisfacentissimo nell'ultima guerra civile degli Stati Uniti.

— L'*Indép. Belge* del 30 marzo racconta il fatto seguente:

Un agricoltore di Oosterzeele aveva ingrassato pel concorso di bestiame grasso che si terrà fra alcuni giorni a Bruxelles un maiale di razza incrociata inglese. Il nostro agricoltore aveva operato troppo bene. Il suo maiale era arrivato a pesare 405 chilogrammi. Esso era cerchiato d'una corazza di lardo di 34 centimetri di spessezza. L'obesità ha i suoi limiti; il nostro maiale era venuto a quel punto in cui la soffocazione è imminente. Fu giuocoforza ammazzare il curioso animale proprio nel momento che stava per assaporare le dolcezze del trionfo.

— Il 28 marzo si è ripigliata a Parigi la vendita degli oggetti d'arte delle collezioni San Donato. Vi erano sculture in marmo, in legno e in avorio, bronzi d'arte antichi e oreficeria antica. La vendita ha prodotto la somma di 130,107 franchi.

PROGRAMMA
di concorso pel premio RAVIZZA
per l'anno 1870.

La Commissione propone per l'anno 1870 il seguente tema:

« Dello squilibrio portato alla popolazione agricola dalla emigrazione in paesi stranieri e dall'affluenza alle città; sincerarlo colla statistica; ponderarne le conseguenze. »

Vi può concorrere ogni italiano, eccettuati i membri della Commissione.

I lavori saranno in lingua italiana, inediti, senza nome di autore; e contrassegnati da un motto, il quale si ripeterà sopra una scheda suggellata contenente nome, cognome ed abitazione del concorrente.

I manoscritti verranno mandati alla *presidenza del Regio Liceo Cesare Beccaria in Milano* prima dell'*ultimo giorno del dicembre* 1870.

L'autore premiato conserva la proprietà del suo scritto coll'obbligo di pubblicarlo entro un anno, preceduto dal rapporto della Commissione; alla presentazione dello stampato riceverà il premio di lire mille.

I nomi dei concorrenti non premiati resteranno ignoti.

Si fa preghiera ai giornali d'Italia che divulghino questo programma.

Milano, presidenza del R. Liceo Cesare Beccaria, 26 novembre 1869.

La Commissione: Pietro Rotondi, *pres.* — Felice Manfredi — Alessandro Pestalozza — Giuseppe Sacchi — Francesco Restelli — Cesare Cantù.

SOCIETÀ REALE DI NAPOLI
Concorso per il premio del 1870.

La Reale Accademia di scienze morali e politiche di Napoli darà un premio di L. 500 all'autore della miglior memoria sul seguente tema:

La dottrina giuridica del fallimento considerata nel diritto privato internazionale.

L'Accademia desidera che il suenunciato tema di giure commerciale internazionale sia svolto sotto un duplice rapporto, cioè secondo gli usi e le pratiche che han vigore fra gli Stati, e i principii stabiliti da' trattati diplomatici e dalla giureprudenza universale, e secondo le progressive esigenze teoriche degli studi razionali.

Il concorso è aperto agli scrittori di qualsiasi nazione.

Le memorie debbono essere scritte o in italiano, o in latino, o in francese, senza nome dell'autore e distinte con un motto il quale dovrà essere ripetuto sopra una scheda suggellata che conterrà il nome dell'autore.

La memoria premiata sarà pubblicata negli Atti dell'Accademia, e l'autore avrà diritto a dugento esemplari, rimanendo salvo il suo diritto di proprietà letteraria.

Le memorie debbono essere inviate al segretario della R. Accademia di scienze morali e politiche in Napoli, la quale risiede nella R. Università.

Il termine dell'esibizione è il 31 ottobre 1870.

Il segretario ENRICO PESSINA. — *Il presidente* BERTRANDO SPAVENTA.

DIARIO

Nella seduta del 29 marzo della Camera dei lordi d'Inghilterra il segretario signor Ottway rispondendo ad una interpellanza del signor Birley dichiarò che nessuna proposta venne diretta al governo francese intorno ad una revisione del trattato di commercio.

I fogli di Vienna ci sono giunti col testo delle dichiarazioni lette il giorno 31 marzo alla Camera austriaca dei deputati dal presidente di questa assemblea, e colle quali i deputati polacchi, sloveni ed istriani motivarono le loro dimissioni e la loro uscita dalla Camera. In altra parte del giornale riferiamo i particolari concernenti questo oggetto.

Alla Corte di Madrid, in seguito a una domanda rivoltagli dal deputato Alvareda, il Ministero rispose che il telegramma datato da New York nel quale si parla di un combattimento avvenuto a Cuba è destituito di ogni verità, e che le notizie provenienti da New York sugli affari di Cuba sono abitualmente erronee. Un colonnello con soli 50 soldati percorse l'isola in ogni direzione, di guisa che, conchiuse il ministro, nessun combattimento può aver avuto luogo.

Scrivono da Costantinopoli che Nubar-Pascià ha annunziata per la prossima estate una visita del vicerè d'Egitto al Sultano, e che il governo turco si dispone ad introdurre delle economie nelle spese. A questo oggetto l'esercito fu diminuito di 15,000 uomini, e vennero ridotti i quadri degli impiegati.

Si ha da Washington che il presidente rifiuta di proclamare in via ufficiale l'emendamento della Costituzione, relativo al suffragio dei neri, prima che il Texas e la Georgia sieno stati riammessi nell'Unione.

Uno dei senatori dello Stato di New York, il signor Fenton, ha presentato al Senato di New York un progetto di legge inteso a regolare la corrispondenza telegrafica interoceanica fra gli Stati Uniti ed i paesi esteri.

Il Congresso degli Stati Uniti di Columbia, secondo il disposto dell'articolo 41 della Costituzione, si è riunito il 1° di febbraio ed ha proceduto immediatamente alla elezione dei presidenti del Senato e della Camera dei rappresentanti. Il generale Gutierez, presidente della repubblica, prima di rimettere il potere al suo successore, generale Salgar, ha passati in rivista nel suo messaggio i principali atti del suo periodo presidenziale, e si è congratulato dei risultati ottenuti durante la sua amministrazione.

Oggi al tocco sono arrivati a Firenze da Napoli con treno speciale le LL. AA. RR. il Principe di Piemonte e la Principessa Margherita col Principe di Napoli.

Attendevano le AA. LL. alla stazione le LL. EE. il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri Gadda, Govone, Raeli e Visconti-Venosta, il prefetto di Firenze, il ff. di sindaco commendator Peruzzi, il generale De Sonnaz, e le dame di Corte della Principessa Margherita, signore Corsini, Farinola, Fabbroni, Strozzi e Torrigiani.

Senato del Regno.

Nella tornata di ieri, ripresa la discussione generale dello schema di legge sulla esazione delle imposte dirette, e chiusa la medesima previo un discorso del Ministro di Finanze, ed il riassunto del relatore senatore Caccia, si passò a quella degli articoli, a cui vennero presentati diversi emendamenti dai senatori Cambray-Digny e Scialoia; e dopo varie osservazioni dei senatori Vacca, Audiffredi, Miraglia, Des-Ambrois, Conforti e degli stessi proponenti, il Senato ne deliberò la stampa, rinviandone a lunedì la discussione.

Camera dei Deputati.

Nella seduta di ieri vennero esposte le ragioni di due proposizioni di legge: una del deputato San Donato per la cessione al municipio di Napoli di alcuni terreni e fabbricati demaniali, che fu presa in considerazione; l'altra del deputato Morelli Salvatore per l'abolizione del giuramento politico, sopra la quale, in seguito ad osservazioni del Presidente del Consiglio, fu ammessa una questione pregiudiciale.

Vennero indirizzate al Ministero due interrogazioni: una dal deputato Bertolè-Viale circa dichiarazioni fatte dal Presidente del Consiglio dinanzi al Senato intorno ad atti dell'amministrazione passata relativi al licenziamento anticipato della classe 1845 dell'esercito, a cui risposero il Ministro della Guerra ed il Presidente del Consiglio; l'altra dal deputato Abignente riguardo alla relazione della Commissione di sorveglianza sopra l'amministrazione del fondo pel culto, e riguardo all'assegnamento di una mensa agli Abati *nullius* Benedettini e ai loro capitoli cattedrali, a cui rispose il Ministro di Grazia e Giustizia; e non tenendosene soddisfatto, l'interrogante si riservò di muovere in proposito una formale interpellanza.

Infine avendo i deputati Sanminiatelli, De Blasiis, Berti e Torrigiani domandato fosse inscritta nell'ordine del giorno della prossima tornata la proposizione di nominare una Commissione composta di ventuno deputati, la quale avesse per mandato di esaminare il disegno di legge sopra i provvedimenti finanziari pel pareggio del bilancio, si sollevò la questione se la detta proposizione avesse o no ad essere preventivamente trasmessa al Comitato privato. Di ciò ragionarono i deputati Nicotera, Sanminiatelli, Crispi, Mussi, De Blasiis, Guerierri-Gonzaga e il Presidente del Consiglio; e fu determinato si inscrivesse senz'altro nell'ordine del giorno.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI
(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 31

Chiusura della Borsa.

	31	1
Rendita francese 3 %	74 —	73 90
id. italiana 5 %	55 90	55 72
Valori diversi.		
Ferrovie lombardo-venete	488 —	482 —
Obbligazioni	249 25	249 —
Ferrovie romane	51 —	50 50*
Obbligazioni	130 —	129 —
Obblig. ferr. *Vitt. Em.* 1863	157 —	151 *
Obbligazioni ferr. merid.	173 50	173 75
Cambio sull'Italia	3 —	3 —
Credito mobiliare francese	277 —	273 —
Obblig. della Regia Tabacchi	453 —	452 —
Azioni id. id.	668 —	667 —
		Vienna, 1.
Cambio su Londra	124 15	124 —
		Londra, 1
Consolidati inglesi	93 ⅛	93 ⅛

* Coupon staccato.

Vienna, 1.

La *Nuova Stampa* annunzia che il Consiglio dei ministri decise ad unanimità di domandare all'imperatore l'autorizzazione di sciogliere quelle Diete, i cui deputati hanno dato le loro dimissioni da membri del Reichsrath.

Lisbona, 1.

Il discorso del Re all'apertura delle Camere constata le buone relazioni esistenti colle potenze estere; annunzia la presentazione di una legge che stabilirà la responsabilità ministeriale.

Madrid, 1.

Moret fu nominato ministro d'Oltremare.

Vengono annunziate per domenica ventura, giorno in cui i coscritti devono estrarre il numero, alcune dimostrazioni a Madrid e nelle provincie contro la coscrizione.

Confini Romani, 1.

Corre voce che sieno stati dati ordini per tenere la terza sessione conciliare Domenica delle Palme.

Assicurasi che la mediazione di Alì pascià presso la Corte di Roma in favore degli Armeni separatisti non avrà alcun serio risultato. Il Papa rigetterebbe tutte le proposte dell'inviato del Gran Visir.

Napoli, 1.

I Reali Principi sono partiti stasera alle ore 8 per la via di Roma. Furono accompagnati lungo le vie della città da popolani plaudenti. Le loro carrozze furono circondate da centinaia di torce di bengala. Le autorità e moltissime signore e signori recavansi a salutare i Principi alla stazione. Applausi immensi e grida di auguri di un pronto ritorno.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 1° aprile 1870, ore 1 pom.

Il barometro si è alzato di 2 a 3 mm. su tutta la Penisola meno nel nord dove si è leggermente abbassato. Cielo nuvoloso, pioggia nel sud d'Italia. Mare generalmente mosso, e grosso a Rimini. Dominano i venti di nord-est.

Abbassamento del barometro di 4 a 7 mm. nel nord-ovest d'Europa.

Tempo vario.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze
Nel giorno 1° aprile 1870.

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero (mm)	751,0	752,2	754,5
Termometro centigrado	10,0	13,5	9,0
Umidità relativa	60,0	50,0	50,0
Stato del cielo	nuvolo	nuvolo	sereno e nuvoli
Vento direzione / forza	NE forte	NE forte	NE forte

Temperatura massima .... + 13,5
Temperatura minima .... + 8,0
Minima nella notte del 2 aprile ... + 6,5

SPETTACOLI D'OGGI

TEATRO DELLA PERGOLA, ore 8 — Rappresentazione dell'opera del maestro Donizetti: *Don Pasquale* — Ballo: *La Dea del Walhalla.*

TEATRO DELLE LOGGE, ore 8 — La Compagnia dramm. di E. Meynadier rappresenta: *Théodore.*

TEATRO ALFIERI, ore 8 — La drammatica Compagnia Pesaro e Bollini rappresenta: *La quaderna di Nanni.*

TEATRO PRINCIPE UMBERTO — Questa sera a ore 8 rappresentazione della equestre Compagnia di Emilio Guillaume, a benefizio del signor *Orazio Filipuzzi.*

FEA ENRICO, *gerente.*

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (*Firenze*, 2 *aprile* 1870)

VALORI	Valore nominale	Contanti L	Contanti D	Fine corr. L	Fine corr. D	Fine prossimo L	Fine prossimo D	Nominale
Rendita italiana 5 0/0 .... god. 1 genn. 1870		57 42	57 40	57 65	57 62½	»	»	»
Rendita italiana 3 0/0 ...... » 1 aprile 1870		35 65	35 50	»	»	»	»	»
Impr. Naz. tutto pagato 5 0/0 lib. id.		»	»	83 25	83 20	»	»	»
Obbligaz. sui beni eccles. 5 0/0 »		76 50	76 45	»	»	»	»	»
Az. Regia coint. Tab. (carta) ... » 1 genn. 1870	500	»	»	682 ¼	681 ¾	»	»	»
Obb. 6 0/0 Regia Tab. 1868 Titoli provv. (oro) trattabile in carta » 1 genn. 1870	500	»	»	»	»	»	»	465
Imprestito Ferriere 5 0/0 .... »	840	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. del Tesoro 1849 5 0/0 p. 10 »	480	»	»	»	»	»	»	»
Azioni della Banca Naz. Toscana » 1 genn. 1870	1000	»	»	»	»	»	»	1735
Dette Banca Naz. Regno d'Italia » 1 genn. 1870	1000	»	»	»	»	»	»	2325
Cassa di sconto Toscana in sott. »	250	»	»	»	»	»	»	»
Banca di Credito Italiano .... »	500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni del Credito Mobil. ital. »								
Obbl. Tabacco 5 0/0 .... »	1000	»	»	»	»	»	»	»
Azioni delle SS. FF. Romane. .. »	500	»	»	»	»	»	»	»
Dette con prelaz. pel 5 0/0 (Antiche Centrali Toscane) .... »	500	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. 3 0/0 delle SS. FF. Rom. »	500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni delle ant. SS. FF. Livor. » 1 genn. 1870	420	197 »	195 ½	»	»	»	»	»
Obblig. 3 0/0 delle suddette CD » 1 genn. 1870	500	169	167 ½	»	»	»	»	»
Dette .... »	420	»	»	»	»	»	»	»
Obblig. 5 0/0 delle SS. FF. Mar. »	500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni SS. FF. Meridionali ... » 1 genn. 1870	500	332	331 »	334	333 »	»	»	»
Obbl. 3 0/0 delle dette ...... » 1 aprile 1870	500	173 »	171 »	»	»	»	»	»
Buoni Meridionali 6 0/0 (oro) .. »	500	428 ¾	428 ½	430 ½	430 ¼	»	»	»
Obb. dem. 5 0/0 in s. comp. di 11 »	505	»	»	»	»	»	»	452
Dette in serie di una e due »	505	»	»	»	»	»	»	»
Dette in serie picc ..... »	505	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. SS. FF. *Vittorio Emanuele* »	500	»	»	»	»	»	»	»
Imprestito comunale 5 0/0 .... »	500	»	»	»	»	»	»	»
Detto liberato .... »	500	»	»	»	»	»	»	»
Imprestito comunale di Napoli »	500	»	»	»	»	»	»	138
5 0/0 italiano in piccoli pezzi .. » 1 genn. 1870		»	»	»	»	»	»	58
3 0/0 idem .... » 1 aprile 1870		»	»	»	»	»	»	36
Imprestito Nazion. piccoli pezzi » id.		»	»	»	»	»	»	83 50
Nuovo impr. della città di Firenze id.	250	213	211 »	»	»	»	»	»
Prestito a premi della città di Venezia		23	22 ½	»	»	»	»	»
Obbl. fondiarie del Monte dei Paschi 5 0/0 ...	500	»	»	»	»	»	»	375

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8			Venezia eff. gar.	30			Londra ... a vista			
dto.	30			Trieste	30			dto.	30		
dto.	60			dto.	90			dto.	90	25 78	25 75
Roma	30			Vienna	30			Parigi ... a vista		103 »	102 95
Bologna	30			dto.	90			dto.	30		
Ancona	30			Augusta	30			dto.	90		
Napoli	30			dto.	90			Lione	90		
Milano	30			Francoforte	30			dto.	90		
Genova	30			Amsterdam	90			Marsiglia	90		
Torino	30			Amburgo	90			Napoleoni d'oro		20 59	20 57
								Sconto Banca 5 0/0			

PREZZI FATTI

5 p. 0/0: 57 40-37½ liquid. — 57 62½-65 f. c. — Azioni Tabacchi 682 f. c. — Buoni Merid. 428½-428¾-429 cont. - 430½-431 f. c.

Il Vicesindaco: G. DINA.

N. 223 dell'avviso.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Avviso d'asta per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 ant. del giorno di martedì 12 aprile 1870, in una delle sale della prefettura di Napoli, alla presenza di un membro della Commissione provinciale di sorveglianza, coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente dei beni infradescritti, rimasti invenduti ai precedenti incanti tenutisi i giorni 1 e 15 marzo 1870.

Condizioni principali.

1. L'incanto sarà tenuto mediante schede segrete e separatamente per ciascun lotto.

2. Ciascun offerente rimetterà a chi deve presiedere l'incanto, od a chi sarà da esso lui delegato, la sua offerta in piego suggellato, la quale dovrà essere stesa in carta da bollo da L. 1.

3. Ciascuna offerta dovrà essere accompagnata dal certificato del deposito del decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto, da farsi nelle casse dei ricevitori demaniali o degli uffici di commisurazione (dove esistono), e quando l'importo ecceda la somma di L. 2,000 nelle tesorerie provinciali o ricevitorie circondariali (ove esistono).

Il deposito potrà essere fatto anche in titoli del debito pubblico al corso di borsa pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del giorno precedente a quello del deposito o in titoli di nuova creazione al valor nominale.

4. L'aggiudicazione avrà luogo a favore di quello che avrà fatta la migliore offerta in aumento del prezzo d'incanto. Verificandosi il caso di due o più offerte di un prezzo eguale, qualora non vi siano offerte migliori, si terrà una gara tra gli offerenti. Ove non consentissero gli offerenti di venire alla gara, le due offerte eguali saranno imbussolate, e l'estratta si avrà per la sola efficace.

5. Si procederà all'aggiudicazione quand'anche si presentasse un solo oblatore, la cui offerta sia per lo meno eguale al prezzo prestabilito per l'incanto.

6. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento 21 agosto 1867, numero 3852.

7. Entro dieci giorni dalla seguita aggiudicazione l'aggiudicatario dovrà depositare il 5 per 100 del prezzo di aggiudicazione in conto delle spese e tasse di trapasso, di trascrizione e d'iscrizione ipotecaria, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa, di affissione, d'inserzione nei giornali degli avvisi d'asta, saranno pagate, per tutti i lotti compresi nell'avviso, dall'aggiudicatario o ripartite fra gli aggiudicatari.

8. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, nonchè gli estratti delle tabelle e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 10 ant. alle ore 4 pom. presso l'Intendenza suddetta, sezione 1ª Amministrativa.

9. L'aggiudicazione sarà definitiva e non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo di essa.

Avvertenza. — Si procederà, a termini dell'art. 104, lettera F, del Codice penale toscano, degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano, degli articoli 197, 205 e 461 del Codice penale austriaco, contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta od allontanassero gli accorrenti con promesse di denaro o con altri mezzi sì violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

N. progressivo dei lotti (1)	N° della tabella corrispondente (2)	COMUNE in cui sono situati i beni (3)	PROVENIENZA (4)	Descrizione dei beni — DENOMINAZIONE E NATURA (5)	SUPERFICIE in misura legale (6)	SUPERFICIE in antica misura locale (7)	VALORE estimativo (8)	DEPOSITO per cauzione delle offerte (9)	PREZZO presuntivo delle scorte vive e morte ed altri mobili (10)	MINIMUM delle offerte in aumento al prezzo d'incanto (11)
8	1062	Giugliano	Mensa arcivescovile di Aversa	Parte del territorio denominato Masseria Grande, attualmente incolto, con alberi di noce e viti, di terreno molto fertile, con casa colonica, regione Monsignore. — Lotto 3°.	24 51 72	57 126	50407 56	5040 75		

Napoli, 23 marzo 1870.

L'Intendente: TARANTO.

SITUAZIONE DELLA BANCA NAZIONALE
NEL REGNO D'ITALIA
A tutto il giorno 12 marzo 1870.

ATTIVO.

Voce	Importo
Numerario in cassa nelle Sedi e Succursali ... L.	158,293,724 03
Esercizio delle zecche dello Stato ... »	11,189,864 27
Stabilimenti di circolazione per fondi somministrati (R. Decreto 1° maggio 1866) ... »	15,950,250 »
Portafoglio nelle sedi e succursali. »	226,749,642 55
Anticipazioni id. »	40,713,132 12
Effetti all'incasso in conto corr. ... »	299,279 81
Fondi pubblici applicati al fondo di riserva ... »	16,003,975 »
Tesoro dello Stato (L. 27 febb. 1856) »	198,158 78
Id. conto mutuo 278 milioni (Regi decreti 1° maggio e 5 ottobre 1866) »	278,000,000 »
Id. conto anticipazione 100 milioni (Convenzione 9-12 ottobre 1867). »	100,000,000 »
Immobili ... »	7,362,724 21
Azioni da emettere ... »	20,000,000 »
Azionisti, saldo azioni ... »	11,050 »
Debitori diversi ... »	25,431,337 71
Spese diverse ... »	2,336,619 02
Indennità agli azionisti della cessata Banca di Genova ... »	444,444 50
Obbligazioni del Debito Pubblico — Asse ecclesiastico, in cassa ... »	31,180,200 »
Depositi volontari liberi ... »	142,471,823 91
Depositi obbligatori e per cauzione »	25,817,981 63
Anticipazione al Governo (decreti 1° ottobre 1859 e 29 giugno 1865) ... »	20,136,800 »
	L. 1,122,591,007 54

PASSIVO.

Voce	Importo
Capitale ... L.	100,000,000 »
Biglietti in circolazione ... »	723,385,037 »
Id. sommin. agli stabilim. di circolaz. »	15,950,250 »
Fondo di riserva ... »	16,000,000 »
Tesoro dello Stato conto corrente: Disponibile ... »	»
Tesoro dello Stato conto corrente: Non disponibile. »	1,091,831 10
Conti correnti (disponibile) nelle sedi e succursali ... »	5,826,235 78
Id. (non disponibile) id. ... »	26,759,592 79
Biglietti all'ordine a pagarsi (art. 21 degli statuti) ... »	17,943,633 50
Mandati a pagarsi ... »	5,288,841 08
Dividendi a pagarsi ... »	310,671 50
Sottoscrizione per l'alienazione delle obbligazioni - Asse ecclesiastico .. »	184,315 17
Creditori diversi ... »	7,493,120 21
Deposito obbligazioni del Debito Pubblico asse ecclesiastico ... »	31,180,200 »
Depositanti d'oggetti e valori diversi »	168,289,805 54
Risconto del semestre precedente e saldo profitti ... »	1,005,267 96
Benefizi del semestre in corso ... »	1,882,205 91
	L. 1,122,591,07 540

904 *Il Censore Centrale* O. De Cesare.

Per autenticazione *Il Direttore Generale*: Bombrini.

ELENCO dei Moduli prescritti dal regolamento 4 ottobre 1868 per la compilazione dei progetti relativi al servizio affidato al Real Corpo del Genio Civile

che trovansi vendibili presso la Tipografia EREDI BOTTA.

Firenze, via del Castellaccio, 12. **Torino**, via Corte d'Appello, 22.

(*NB.* Tutti i moduli sono lineati)

OGGETTO DI CIASCUN MODULO	Prezzo per ogni 100 copie L. C.
Modulo N° 1 — Computo metrico - Occupazioni di terreni	3 20
» 2 — Id. - Movimenti di terra	3 20
» 3 — Id. - Distribuzione e trasporto delle terre	3 20
» 4 — Id. - Opere d'arte e lavori diversi	3 20
» 5 — Analisi dei prezzi	3 20
» 6 — Stima dei lavori	3 20
» 7 — (Articolo 17 del regolamento 4 ottobre 1868)	3 20
» 8 — Elenco dei prezzi unitari in base dei quali, sotto deduzione del pattuito ribasso, saranno pagati i lavori appaltati a misura	3 20
» 9 — (Articolo 21 del regolamento 4 ottobre 1868)	3 20
» 10 — (Articolo 25 del regolamento 4 ottobre 1868)	3 20
» 11 —	3 20
» 12 —	3 20
» 13 —	3 20
» 14 —	3 20
» 15 — (Articolo 28 del regolamento 4 ottobre 1868)	3 20
» 16 —	3 20
Capitoli d'appalto per lavori generali (Caduna copia cent. 75)	75 00
Id. per piccole costruzioni (Caduna copia cent. 25)	25 00
Id. per manutenzione di strade (Caduna copia cent. 45)	45 00
NB. — Trovansi pure vendibili presso la Tipografia i moduli *A* e *B*, prescritti dalla circolare n° 5 del Ministero dei lavori pubblici, riguardante le parcelle di trasferta degli ingegneri del Genio civile	6 00

SOCIETÀ ANONIMA ITALIANA

PER LA

REGÌA COINTERESSATA DEI TABACCHI

Il Consiglio d'amministrazione della Società Anonima Italiana per la Regìa cointeressata dei tabacchi porta a pubblica notizia che il giorno 1° aprile 1870, alle ore 12 meridiane, ebbe luogo in una delle sale dei suoi uffici centrali in questa città, in via Sant'Egidio, n. 24, con intervento di pubblico notaro, la estrazione della lettera rappresentante la terza serie delle obbligazioni sociali che dovranno essere rimborsate a far tempo col 1° luglio 1870, e che la lettera estratta è la lettera *J*. 996

BANCO DI NAPOLI — Situazione al 12 marzo 1870 — CONTABILITÀ GENERALE

ATTIVO.

Voce	Parziali	Lire ital.
Numerario immobilizzato	L. 20,000,000 »	31,820,978 85
» disponibile	» 11,820,978 85	
Biglietti Banca Nazionale somministrati dalla Banca Nazionale	» 3,660,000 »	35,454,132 »
Biglietti Banca Nazionale disponibili	» 31,794,132 »	
Portafoglio		57,831,014 86
Anticipazioni		11,897,131 26
Pegni di oggetti preziosi	L. 9,488,456 50	11,088,337 50
Pegni di metalli rozzi	» 116,243 »	
Pegni di pannine nuove ed usate	» 1,062,998 »	
Pegni di mercanzie	» 420,640 »	
Fondi pubblici		8,866,130 98
Immobili		4,757,682 22
Provincia di Napoli		1,615,022 64
Depositi di titoli e valute metalliche		12,484,344 31
Spese		480,857 23
Diversi		2,032,143 16
		L. 178,327,775 01

PASSIVO.

Voce	Parziali	Lire ital.
Fedi, polizze, polizzini e mandatini a pagarsi		108,885,692 13
Conti correnti semplici	L. 12,706,398 94	25,669,410 06
Conti correnti ad interesse	» 8,869,563 80	
Conti correnti della cassa di risparmio	» 4,093,447 32	
Servizi di cassa: Depositi e prestiti	» 476,030 59	846,429 09
Servizi di cassa: Debito pubblico	» 25,935 04	
Servizi di cassa: Consorzio nazionale	» 52,015 33	
Servizi di cassa: Provincia di Napoli	» 292,448 13	
Banca Nazionale — Somministrazione di biglietti		3,660,000 »
Patrimonio del Banco		25,000,000 »
Fondo di riserva		516,427 59
Depositanti di titoli e valute metalliche		12,484,344 31
Benefizi		762,876 60
Diversi		503,095 23
		L. 178,327,775 01

981 Visto *Il Direttore Generale* Colonna.

Per copia conforme *Il Segretario Generale* G. Marino.

Il Ragioniere Generale reggente Raffaele Puzziello.

DIREZIONE D'ARTIGLIERIA
DELLA FONDERIA E RAFFINERIA NITRI IN GENOVA

AVVISO D'ASTA.

Stante la deserzione del primo incanto

si notifica al pubblico che nel giorno 21 del prossimo mese di aprile, alle ore 2 pom., si procederà in Genova, avanti il direttore d'Artiglieria della Fonderia e Raffineria Nitri e nel locale della Direzione suddetta, situato al Lagaccio, n. 15, scala a destra, piano 3°, nuovamente all'appalto seguente:

NITRATO DI SODA (greggio a titolo di puro)
chil. 285,000 per L. 108,300.

A termini dell'articolo 49 del regolamento approvato con Regio decreto 25 gennaio 1870, si avverte che in questo nuovo incanto si farà luogo al deliberamento qualunque sia il numero dei concorrenti e delle offerte.

I capitoli, le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione predetta, e la consegna dovrà esser fatta nei magazzeni della stessa Direzione nel termine di giorni duecento cinquanta a datare dall'avviso che riceverà il deliberatario dell'approvazione del contratto.

Sono fissati a giorni 15 i fatali pel ribasso del ventesimo decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento.

Il deliberamento seguirà a favore del miglior offerente che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto sul prezzo suddetto un ribasso d'un tanto per cento maggiore del ribasso minimo stabilito in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'appalto per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno fare presso la Direzione suddetta, ovvero nelle casse dei depositi e prestiti, o delle tesorerie dello Stato, un deposito di lire 10,830 in contanti od in rendita del debito pubblico del Regno d'Italia al valore di borsa della giornata antecedente a quella in cui viene operato il deposito.

I depositi presso la Direzione in cui ha luogo l'appalto dovranno essere fatti dalle ore 10 antimeridiane alle ore 1 pom. del giorno 21 del prossimo mese di aprile.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni territoriali d'artiglieria del Regno od agli uffici staccati da esse dipendenti. — *Di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno alla Direzione ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli offerenti abbiano fatto il deposito di cui sopra o presentata la ricevuta del medesimo.*

Tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto, cioè tasse di registro, diritti di segreteria, carta bollata ed altre, saranno a carico del deliberatario.

Dato a Genova, li 28 marzo 1870.

992 Per la Direzione *Il Segretario*: CAMILLO POTESTÀ.

COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
AVVISO.

Il sottoscritto sindaco del comune di Colle di Val d'Elsa fa manifesto essere aperto in detto comune il concorso a due condotte medico-chirurgiche con residenza nella parte bassa della città, con la provvisione di L. 1800 annue ciascuna, più l'emolumento di L. 132 60 per una, e di L. 90 60 per l'altra, in remunerazione del servizio medico e chirurgico da prestarsi a turno cogli altri colleghi nello spedale locale, pagabile sì l'una che l'altro in dodici uguali rate mensili posticipate, e con gli oneri nascenti dal relativo quaderno d'oneri ostensibile a chiunque in questa segreteria comunale.

Coloro che intendono concorrervi dovranno far pervenire al sottoscritto, franche di porto, e non più tardi del giorno 20 aprile p. v., oltre la domanda in carta da bollo, anco i seguenti documenti autentici e legali: 1. Atto di nascita - 2. Atto di sana e robusta costituzione - 3. Atto di moralità e buona condotta del sindaco dell'ultimo loro domicilio - 4. Fedi di specchietto sì della pretura che del tribunale civile e correzionale da cui dipendono - 5. Matricola di libero esercizio della medicina e chirurgia.

I prescelti dovranno assumere il servizio al più presto possibile, non mai però più tardi di due mesi dal dì della nomina; quindi necessita che i concorrenti nella loro istanza dichiarino il giorno in cui potranno recarsi in condotta.

Dal municipio di Colle di Val d'Elsa, li 28 marzo 1870.

985 *Il Sindaco*: C. CERAMELLI.

941 **Banca di Credito Fondiario in Pisa**

Non avendo avuto effetto in questo giorno l'adunanza dei signori azionisti per mancanza di numero legale, restano i medesimi invitati alla adunanza supplementaria che avrà luogo in Pisa nel palazzo della R. Accademia di Belle Arti la mattina del 13 aprile prossimo, a ore 11.

Pisa li 26 marzo 1870.

Il Presidente: A. BORGHINI. *Per il Segretario*: D. CARLO FANGACCI, E.

Avviso.

L'usciere addetto alla pretura del quartiere Santa Maria Novella di Firenze, sulle richieste del signor Pietro Manfrin in questa parte come direttore della Banca del Popolo di detta città, ha notificato nei modi e termini tracciati dall'art. 141 del Codice di procedura civile al signor Girolamo Morandi, negoziante d'ignoto domicilio, residenza e dimora, copia del protesto del dì 18 marzo 1870 eseguito dal notaro Ferdinando Ricci col relativo atto di citazione per l'udienza di detta pretura del dì 15 aprile corrente, a ore 10 ant., per sentirsi condannare anche con arresto personale in solido al signor A. Felice Garnieri con sentenza provvisoriamente eseguibile, al pagamento di L. 647, importare di un pagherò accettato dal nominato Garnieri all'ordine Morandi, come più latamente risulta dall'atto di citazione.

Firenze, il 1° aprile 1870.

997 L'usciere SETTIMIO MORI.

Avviso.

Per gli effetti prescritti dal vigente Codice di procedura civile si rende noto che nel giorno 18 marzo ora decorso ebbe luogo la vendita al pubblico incanto, pubblicata con bando ed inserita nei numeri 59 e 64 di questa Gazzetta, della casa posta in via del Prato d'Ognissanti, segnata di n. 132, di proprietà del signor Tito Bizzarri, della quale rimase acquirente la signora principessa Olga Orloff per il prezzo di lire diciottomila (18,000), e che il termine di scadenza per l'aumento del sesto è protratto al dì 7 aprile 1870.

998 Ser VINCENZO GUERRI, not.

Avviso.

Nel giorno 31 maggio 1870, alle ore dieci di mattina, nella sala d'udienza del tribunale civile e correzionale di Lucca, posta nel palazzo Mennuoli, piazza del Salvatore, al seguito dell'ordinanza dal presidente del tribunale stesso, del dì 25 marzo 1870, sulle istanze dei signori Giuseppe Ricci ed Eleonora Biavati, moglie del signor Gio. Battista Mansuino, domiciliati in Lucca, rappresentati dal signor dottor Angelo Decanini, ed a pregiudizio di Vincenzo e Michele *quondam* Agostino Orsetti domiciliato a Manlia, sarà in esecuzione della sentenza del suddetto tribunale del dì 8 febbraio 1870, proceduto all'incanto in un sol lotto di un pezzo di terra con casamento sopra di sè ad uso in parte di mulino e di altro pezzo di terra con casamento sopra di sè ad uso di cantiera, posto il tutto in sezione di Manlia, descritto nella perizia Fragoli del 16 dicembre 1869, stimato L. 19,214 80, descritto nel bando ed alle condizioni di che nel medesimo.

Dalla cancelleria del tribunale di Lucca.

Li 29 marzo 1870.

F. MASSEANGELI, canc.

Registrato in cancelleria li 29 marzo 1870 con marca di L. 1 10.

988 F. MASSEANGELI, canc.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO — Direzione Tecnica per il riparto dei terreni ademprivili

AVVISO. — Si fa noto che il signor prefetto della provincia di Sassari con decreto in data delli 7 aprile 1868 omologò gli atti relativi all'arbitramento per il subriparto del lotto di terreni ademprivili pertoccato nell'estrazione a sorte al comune di Ardara, e che per effetto di tale decreto il lotto medesimo è passato in piena ed assoluta proprietà ai vari utenti, sì e come risulta dal seguente indice numerico dei compensi devoluti per le ragioni di ademprivio e di cussorgia.

N. d'ordine	NOME degli aventi dritto al compenso	Regione e denominazione particolare	Qualità di coltura o di spontanea produzione	Superficie	Valore	Coerenze	OSSERVAZIONI
1	Saba Comida Antonio	Paris de nonno mannu.	Aratorio	» 73 »	86 02	Tramontana, colla pubblica strada da Ozieri ad Alghero, detta Strada o Camminu Aligheresu. — Levante, Demurtas Antonio, compenso n. 2, mediante retta determinata da termini estremi. — Mezzogiorno, comune di Mores, terreni ademprivili lotto A, mediante il rio Cannarzu. — Ponente, comune di Mores, terreni ademprivili lotto A, mediante fosso scolatore.	Servitù nessuna. Confina a strada pubblica da cui ha l'accesso.
2	Demurtas Antonio	Id.	Id.	1 30 »	137 62	Tramontana, colla pubblica strada da Ozieri ad Alghero, detto Camminu Aligheresu. — Levante, Granuzza Matteo, compenso n. 3, mediante retta determinata da termini estremi. — Mezzogiorno, comune di Mores, terreni ademprivili lotto A, mediante il rio Cannarzu. — Ponente, Saba Comida Antonio, compenso n. 1, mediante retta determinata da termini.	Idem
3	Granuzzu Matteo	Id.	Id.	2 70 »	344 11	Tramontana, colla pubblica strada da Ozieri ad Alghero detta Camminu Aligheresu. — Levante, terreni comunali di Ardara, lotto B, mediante fosso scolatore. — Mezzogiorno, comune di Mores, terreni ademprivili lotto A, mediante il rio Cannarzu. — Ponente, Demurtas Antonio, compenso n. 2, mediante retta determinata da termini.	Idem
4	Cosseddu Pietro, Nia, Catterina e Giuseppa.	Id.	Id.	1 26 »	137 62	Tramontana, terreni comunali di Ardara, lotto B, mediante retta determinata da termini. — Levante, Mossa Domenica, compenso n. 5, mediante retta determinata da termini. — Mezzogiorno, colla pubblica strada da Ozieri ad Alghero denominata Camminu Aligheresu. — Ponente, terreni comunali di Ardara, lotto B, usurpati da Poddino ed Essena mediante fosso scolatore.	Idem
5	Mossa Domenica	Id.	Id.	1 25 »	137 62	Tramontana, terreni comunali di Ardara, lotto B, mediante retta determinata da termini. — Levante, terreni comunali di Ardara, lotto B, mediante retta determinata da termini. — Mezzogiorno, colla pubblica strada da Ozieri ad Alghero denominato Caminu Aligheresu. — Ponente, Cosseddu Pietro e fratelli, compenso num. 4, mediante retta determinata da termini.	Servitù nessuna. Confina alla pubblica strada Aligheresu da cui ha l'accesso.
	Comune di Ardara, cessionario.	Schina Giorgi Paris de Crastu Carpida, Pedra odetta, Montiu Salvatore Canu Serra sa taccotos Pischina guada Addios de Crobolos Franu de funtana Cagada Paris sa prunetta, Campus Paris de nonno mannu.	Ghiandifero.	692 79 65	83456 01	Tramontana, coi terreni privati di giurisdizione di Ozieri mediante il corso del rio detto Rio Pauli. — Levante e mezzogiorno, con terreni ademprivili di Mores, lotto B e lotto A, mediante il corso del rio detto rio Cannarzu. E coi compensi numeri 3, 5 e 4 mediante rette determinate da termini. Coi compensi n. 3, 2 e 1 mediante l'andamento della strada detta Aligheresa, pertoccati a Saba Comida Antonio (compenso n. 1), Demurta Antonio (compenso n. 2), Granutza Matteo (compenso n. 3), Cosseddu Pietro e fratelli (compenso n. 4), Mossa Domenico (compenso n. 5) — Ponente, coi terreni privati di Ardara mediante le rette determinate dai capisaldi Caminu Aligheresu, Montiu s'Elighe, serra montiu sa pruna, Tonchinu Casula. E coi terreni ademprivili (lotto A) assegnati alla Compagnia Ferroviaria mediante rette determinate dai capisaldi Conchinu Casula Schina e mesu de fontana Pinna e Badu Pauli.	Vi si accede per mezzo della strada da Arda ad Ozieri.
			Totali. . .	700 03 65	84299 »		

Il Direttore tecnico: N. BOZINO.

FIRENZE — Tipografia EREDI BOTTA